

COMUNE DI CRISPANO

PROVINCIA DI NAPOLI

Prot. n. 8576 del 14/7/2010

OGGETTO Comunità Alloggio per minori "Ismael"

AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO

IL RESPONSABILE

VISTA la richiesta del sig. Angelino Vincenzo nato a Cardito (NA) il 7 ottobre 1958 in qualità di Legale Rappresentante della Società Cooperativa Sociale "Medea" con sede legale ed amministrativa in Via G. Amendola,4 Caivano (NA) tendente ad ottenere l'autorizzazione al funzionamento della Comunità Alloggio per minori "ISMAEL" sita in Via San Gregorio,4 Crispano(NA);


VISTO l'art.6, comma 2, lett. C della legge 8-11-2000 n.328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", che attribuisce ai Comuni l'esercizio delle funzioni inerenti alla vigilanza e all'autorizzazione al funzionamento delle strutture residenziali e semiresidenziali a gestione pubblica o dei soggetti individuati dalla stessa norma con l'art.1 comma 5;

VISTO il Decreto del Ministro per la Solidarietà Sociale n.308 del 21-05-2001, con cui sono stati determinati i requisiti minimi strutturali ed organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziali, a norma dell'art.11 della legge 8-11-2000 n.328;

VISTO l'art.11 della 328/2000, che stabilisce che l'autorizzazione al funzionamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica dei soggetti appartenenti al terzo settore è rilasciata dai Comuni in conformità ai requisiti stabiliti dalla Legge Regionale, che recepisce ed integra i requisiti minimi stabiliti dallo Stato giusto art.9, comma 1, lett. C) della medesima legge;

VISTO l'art.8, comma 3, lett.f) della già citata legge che attribuisce alle Regioni la definizione sulla base dei requisiti minimi fissati dallo Stato, dei criteri per l'autorizzazione e la vigilanza delle strutture residenziali e semiresidenziali a gestione pubblica o dei soggetti individuati dalla stessa norma con l'art. 1, comma 5;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Campania n.2843 dell'8-10-2003 "Approvazione delle figure professionali sociali della Regione Campania";



VISTO il Regolamento di attuazione della Legge Regionale n. 11/2007 emanato dalla Regione Campania con D.G.R.C. n. 1129/2009 “Regolamento concernente i servizi residenziali e semiresidenziali per anziani, persone diversamente abili e minori”;

Verificato i requisiti strutturali

AUTORIZZA AL FUNZIONAMENTO

La Comunità Alloggio “ISMAEL” ubicata in Crispano (NA) alla Via San Gregorio n.4, in applicazione della L.R. n. 11/2007 e del relativo Regolamento di attuazione emanato con DGRC n. 1129/2009, gestita dalla Società Cooperativa Sociale “MEDEA” con sede legale in Caivano alla Via G. Amendola n.4, rappresentante legale Angelino Vincenzo nato a Cardito (NA) il 07/10/1958 e con domicilio in Cardito (NA) in Via B. Castiello n. 24;


La Comunità in parola potrà ospitare un numero di sei (6) minori di età compresa dagli undici ai diciotto anni, preferibilmente omogenei per sesso, più altri due minori per motivate esigenze educative, per un numero massimo complessivo di 8 minori.

La permanenza degli ospiti può essere estesa fino al compimento del 21° anno di età limitatamente ai casi per i quali si rende necessario il completamento del percorso educativo e di recupero.

La Comunità potrà ospitare minori di cui al DPR 448/88 diversamente abili nei limiti del 40% della recettività massima.

DISPONE

LE SEGUENTI LIMITAZIONI E VINCOLI

- 
- 1) In caso di variazione di uno o più requisiti indicati nel presente atto di autorizzazione al funzionamento, il legale rappresentante del soggetto gestore della struttura, entro 10 giorni dalla intervenuta variazione, è tenuto a darne comunicazione al Comune che ha emesso l'autorizzazione al funzionamento provvisorio chiedendone l'aggiornamento;
 - 2) Nel caso di sospensione dell'attività, il legale rappresentante del soggetto gestore è tenuto a darne comunicazione al Comune;
-



- 3) La sospensione dell'attività, qualora si protragga per più di sei mesi consecutivi, comporta l'annullamento dell'autorizzazione al funzionamento;
- 4) Il Comune, mediante controlli periodici e visite non programmate nella struttura residenziale, verifica la realizzazione del progetto assistenziale e/o del progetto educativo che ne orienta la operatività e accerta la permanenza dei requisiti in base ai quali è stata rilasciata la presente autorizzazione al funzionamento.
Per l'esercizio di tale funzione il Comune potrà avvalersi delle figure professionali impegnate nell'Ufficio di Piano o dell'ASL NA 2 Nord;
- 5) Di trasmettere copia della presente Autorizzazione all'Autorità Giudiziaria Minorile di Napoli e alla Regione Campania, Settore Assistenza Sociale per la costituzione dell'Anagrafe Regionale, ai sensi delle prescrizioni del Regolamento di attuazione della L.R. 11/2007 con DGRC n. 1129 del 2009, nonché all'Ufficio di Piano del Distretto Sociale n 7.

Crispano li 15.07.2010



Il Responsabile del Servizio
Franco Arbolino

